

SCRITTURA PRIVATA

=====

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E
COMPLEMENTARE SULLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" DAL KM 26+300
AL KM 30+300 CIRCA E SULLA S.P. N. 76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM
54+360 AL KM 59+207 CIRCA A TRATTI - COMUNI DI AGUGLIANO, JESI,
CASTELBELLINO E MAIOLATI SPONTINI - REPARTO OPERATIVO DI JESI.
SCRITTURA PRIVATA.

=====

TRA

- "Provincia di Ancona" (codice fiscale: 00369930425), con sede legale in Strada
di Passo Varano n. 19/A, nella persona dell'Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del
Settore III, di seguito nel presente atto denominata "Ente";
- "..... con sede legale in Via n. – c.a.p. - (.....),
C.F. e P.I., nella persona del legale rappresentante, Sig., nato a
..... (.....) il, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- 1) con determina dirigenziale n. del la Provincia di Ancona
affidava i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e complementare
sulla S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" dal km 26+300 al km 30+300 circa e S.P. n.
76 "Della Val D'Esino" dal km 54+360 al km 59+207 circa a tratti – Comuni di
Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati Spontini – Reparto Operativo di Jesi
all'"Appaltatore", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,
lett. a), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- 2) l'"Appaltatore" ha dichiarato, in sede di offerta, l'intenzione di subappaltare le
lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OS10 "Segnaletica stradale
non luminosa" nei limiti del 49,99% del loro importo;

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

L'“Ente” affida all'“Appaltatore”, che accetta, l'esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e complementare sulla S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” dal km 26+300 al km 30+300 circa e S.P. n. 76 “Della Val D'Esino” dal km 54+360 al km 59+207 circa a tratti – Comuni di Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati Spontini – Reparto Operativo di Jesi (CIG B808584231).

Art. 3 (Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dall'“Ente” all'“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto, determinato a misura, è fissato in €, oltre Iva 22%, per un totale di € (iva compresa). Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall' “Ente” alla sede legale dell'“Appaltatore”. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere dell'“Ente”. L'“Appaltatore”, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010, indica i seguenti estremi identificativi di conto corrente dedicati alle commesse pubbliche: IBAN, dichiara, altresì, che i soggetti legittimati ad operare sullo stesso sono:

Art. 4 (Obblighi di tracciabilità finanziaria e clausola risolutiva espressa)

L'“Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9–bis, della sopra citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 8 del predetto articolo, l'“Appaltatore” si obbliga, altresì, a documentare di volta in volta alla Stazione Appaltante che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in argomento.

Qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e/o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'“Appaltatore” è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'ufficio di prefettura competente per territorio.

Art. 5 (Tempi di esecuzione e di pagamento)

Il presente contratto avrà una durata di 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione al termine dell'esecuzione dei lavori.

Art. 6 (Definizione controversie)

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, vale a dire il Foro di Ancona.

Art. 7 (Polizze assicurative)

L'“Appaltatore” ha stipulato polizza di assicurazione per responsabilità civile generale n. emessa da, con decorrenza dal al, per danni di esecuzione e responsabilità Civile verso Terzi (massimale di euro), agli atti dell'“Ente.

Art. 8 (Divieto di cessione)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 9 (Sicurezza)

La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto, altresì, dei piani di sicurezza di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 10 (Pagamento dei lavoratori e oneri previdenziali)

L'“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale Edilizia e Industria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'“Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 11 (Incompatibilità)

L'aggiudicatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 12 (Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice)

L' "Appaltatore" si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2, comma 3) e al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona (art. 2, comma 1) approvato con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 117 del 21/10/2021 e successivamente modificato con Decreto del Presidente n.187 del 30/12/2024. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'"Ente" la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 13 (Domicilio dell'Appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto l'"Appaltatore" elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Ancona.

Art. 14 (Risoluzione del contratto)

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 15 (Spese e oneri contrattuali)

Sono a carico dell'"Appaltatore" tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'"Ente".

Art. 16 (Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo è stata assolta per l'importo di euro 40,00.

Art. 17 (Trattamento dei dati personali)

L'"Ente", ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il presente atto, scritto con mezzi elettronici su pagine 4, viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato digitalmente

Per la Provincia di Ancona (Ing. Roberto Vagnozzi)

Per l'Impresa Appaltatrice (Sig.)